■ A STRASBURGO

I «guardiani» delle libertà

Qui i cittadini possono richiedere la tutela dei valori fondamentali

La Convenzione europea dei diritti dell'uomo e i suoi undici protocolli aggiuntivi garantiscono libertà fondamentali di cui i cittadini dell'Unione possono richiedere la tutela avanti alla Corte di Strasburgo.

Si tratta del diritto alla vita, del divieto di tortura, del divieto di schiavitù e dei lavori forzati, del diritto alla libertà e alla sicurezza, del diritto a un equo processo, del principio del «nullum crimen sine lege», del diritto al rispetto della vita privata e familiare, delle libertà di pensiero, coscienza e religione, della libertà di espressione, della libertà di riunione e di associazione, del diritto di sposarsi, del diritto a un ricorso effettivo, del divieto di discriminazione, del divieto di abuso di diritti — garantiti sin dal 1950 dai Paesi fondatori del Consiglio d'Europa —, e di quelli successivamente aggiunti del diritto di proprietà, del diritto all'educazione, del diritto a libere elezioni a votazioni segrete, alla libertà di espressione politica anche nella scelta del governo, il divieto delle carceri dei debitori, il diritto di libera circolazione, il divieto di espulsione dei cittadini, il divieto della pena di morte, il diritto a doppio grado di giudizio a chiunque sia dichiarato colpevole, il diritto al risarcimento in caso di errore giudiziario, il diritto in base al quale nessuno può essere giudicato o condannato due volte per lo stesso fatto, il principio secondo cui gli sposi hanno uguali diritti e doveri.

Tra questi vengono certamente in evidenza quelli di maggiore attualità nel nostro Paese, quale innanzitutto quello a un equo processo: è garantito ai cittadini comunitari un processo con pari dignità nel contraddittorio delle parti, pubblicità, indipendenza e imparzialità del tribunale, che si svolga in termini ragionevoli.

Quest'ultimo dato ha portato all'emanazione della cosiddetta legge Pinto, la n.89 del 24 marzo 2001, che stabilisce il diritto a un'equa riparazione per chi abbia subito un danno patrimoniale o non patrimoniale dal mancato rispetto del termine ragionevole. Bisogna tener conto, in ogni caso, che la Corte di Strasburgo ha stabilito che il concetto di «termine ragionevole» dev'essere riferito al caso concreto, tenendo conto della difficoltà della causa, della condotta tenuta dalle parti e del modus operandi dell'ufficio giudiziario.

Esso riguarda anche i processi amministrativi e le procedure fallimentari. L'istanza di risarcimento viene proposta pertanto nei confronti del ministro della Giustizia quando si tratta di procedimenti del giudice ordinario; del ministro della Difesa quando si tratta di procedimenti del giudice militare; del ministero delle Finanze quando si tratta di procedimenti del giudice tributario; del Presidente del Consiglio dei ministri in tutti gli altri casi. Esso riguarda anche le procedure fallimentari e i processi amministrativi.

Con riferimento a questi ultimi la giurisprudenza della Corte è stata altalenante. In una prima fase si era esclusa la possibilità di presentare ricorsi individuali in tale materia. Con la sentenza datata 30 marzo 2000 la Corte aveva invece riconosciuto la violazione dell'articolo 6 paragrafo 1 della convenzione con riferimento ad un processo innanzi al Tar Campania promosso per richiedere l'esistenza di un rapporto di lavoro. Oggi si è ritornati ad una più restrittiva impostazione: la sentenza "Ferrazzini" del 2001 ha escluso la tutela per i processi tributari amministrativi aventi a oggetto pretese impositive non suscettibili di avere ripercussioni di carattere penale sulla posizione del ricorrente. Ciò ha indotto di recente anche il legislatore italiano a modificare la cosoddetta legge Pinto per escludere la possibilità di presentare ricorso per ottenere la riparazione per i contenziosi fiscali eccessivamente lenti.

L'istanza di risarcimento viene proposta nei confronti del Ministro della Giustizia quando si tratta di procedimenti del giudice ordinario; del Ministro della Difesa quando si tratta di procedimenti del giudice militare; del Presidente del Consiglio dei Ministri in tutti gli altri casi.

Contiguo a questo tema è quello relativo al diritto a un ricorso effettivo davanti a un'istanza nazionale, nel senso che esso è effettivo quando sia possibile ottenere una tutela sia in pratica sia in diritto. Sul punto l'Italia ha subito una condanna per aver esaminato con enorme ritardo (ben oltre i sei mesi della loro durata) i ricorsi del detenuto contro provvedimenti reiterati di regime speciale.

Ancora, circa il diritto di protezione della proprietà, l'Italia non sembra in linea con il protocollo addizionale n.1 relativamente all'istituto della cosiddetta accessione invertita o occupazione acquisitiva, che si realizza quando la pubblica amministrazione occupa illegittimamente un suolo privato per la costruzione di un'opera pubblica dichiarata di pubblica utilità.

■ I SOTTOSCRITTORI

Paesi firmatari della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e data di ratifica

Albania	2 ottobre 1996	Germania	5 dicembre 1952	Polonia	19 gennaio 1993
Andorra	22 gennaio 1996	Grecia	28 novembre 1974	Portogallo	9 novembre 1978
Austria	3 settembre 1958	Ungheria	5 novembre 1992	Romania	20 giugno 1994
Belgio	14 giugno 1955	Islanda	29 giugno 1953	Russia	5 maggio 1998
Bulgaria	7 settembre 1992	Irlanda	25 febbraio 1953	San Marino	22 marzo 1988
Croazia	5 novembre 1997	Italia	26 ottobre 1955	Slovacchia	18 marzo 1992
Cipro	6 ottobre 1962	Lettonia	27 giugno 1997	Slovenia	28 giugno 1994
Repubblica Ceca	18 marzo 1992	Liechtenstein	8 settembre 1982	Spagna	4 ottobre 1979
Danimarca	13 aprile 1953	Lituania	20 giugno 1995	Svezia	4 febbraio 1952
Estonia	6 aprile 1996	Lussemburgo	3 settembre 1953	Svizzera	28 novembre 1974
Finlandia	10 maggio 1990	Malta	23 gennaio 1967	Macedonia	10 aprile 1997
Francia	3 maggio 1974	Moldavia	12 settembre 1997	Turchia	18 maggio 1954
Georgia	20 maggio 1999	Norvegia	15 gennaio 1952	Ucraina	11 settembre 1997
		Paesi Bassi	31 agosto 1954	Regno Unito	8 marzo 1951

■ SULLA RETE

I siti Internet per la tutela dei diritti umani

- Corte europea dei diritti dell'uomo *www.echr.coe.it*
- Consiglio d'Europa *www.coe.int*
- Consulta per la giustizia europea dei diritti dell'uomo *www.dirittiuomo.it*
- Unione forense per la tutela dei diritti dell'uomo *www.unionedirittiumani.it*

PAGINA A CURA DI
LUIGI FERRAJOLI